



SPORTELLO FISCALE AFFILIATE E TESSERATI

Circolare informativa

06/10/2022

Diritti Fonografici

Ci risulta siano pervenute a numerose richieste di pagamento avanzate dal consorzio S.C.F. nei confronti di società ed associazioni sportive affiliate alla F.G.I.

Si ritiene opportuno, prima di offrire indicazioni operative in merito, offrire una panoramica informativa in merito al diritto oggetto di richiesta.

1. Il diritto richiesto da SCF è dovuto? SI

La Legge 22 aprile 1941, n. 633, rubricata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", stabilisce che spetta un compenso non solo all'autore del brano musicale (il ben noto diritto d'autore) ma ne spetta uno anche al "produttore di fonogrammi".

Gli autori possono riscuotere i diritti loro spettanti o personalmente (ipotesi ovviamente irrealistica) o dando incarico alla SIAE; non sono possibili modalità diverse. La SIAE, per quanto riguarda i diritti d'autore, applica tariffe stabilite dalla legge.

I diritti spettanti ai fonografici sono invece riscossi con modalità libere, tanto che esistono diverse "imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore", fra le quali la più nota, consistente (per numero di produttori associati) ed "operativa" (per le modalità di accertamento e riscossione) è certamente SCF.

Il problema è che l'importo del diritto è stabilito dalla Legge solo per la trasmissione "diretta" a scopo di lucro, mentre per tutti gli altri casi, fra i quali la riproduzione in locali pubblici, palestre, ecc., è rimessa all'accordo fra le parti.

2. Le norme di riferimento

- il primo comma dell'art. 73 della Legge sul Diritto d'Autore stabilisce che "*Il produttore di fonogrammi ... ha diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva ... nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi*";
- il secondo comma dell'art. 73 stabilisce che "*La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento*";
- il successivo art. 73-bis stabilisce che "*Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro*".

3. la giurisprudenza

- Tutte le sentenze di cui abbiamo conoscenza (una ampia raccolta è esposta sul sito della SCF) hanno confermato entrambi tali principi: il diritto è dovuto, ed è dovuto anche se la riproduzione è senza scopo di lucro (ciò che cambia è l'ammontare del compenso che, come sopra detto, è determinato dall'accordo tra le parti).



Segue Circolare diritti fonografici

- **ATTENZIONE: il mancato pagamento dei diritti spettanti ai fonografici (così come il mancato pagamento dei diritti d'autore) può avere anche effetti penalmente rilevanti:** la Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. penale, 12/07/2017 n. 24172) ha infatti confermato la correttezza della condanna del legale rappresentante di una srl "per avere, nella sua veste di legale rappresentante della società XXX S.r.l., con diversi atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, diffuso all'interno dei punti vendita della suddetta società, ..., opere musicali tutelate dal diritto d'autore senza aver previamente corrisposto i diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori fonografici e da corrispondere alla Società Consortile Fonografici (SCF).

La pena prevista è solamente pecuniaria, e anche poco rilevante, ma rimane il fatto che l'assoggettamento ad una azione penale, oltre a costituire esperienza non piacevole, comporta altresì oneri di procedura (spese legali) assolutamente sproporzionati all'entità del tributo non corrisposto.

4. la determinazione del compenso e le convenzioni in essere

il d.p.c.m. 02/02/1975 (determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), dopo avere precisato, all'art. 1, che "*La misura e le modalità di determinazione e corresponsione del compenso per l'utilizzazione del fonogramma, dovuto ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, ..., sono individuate mediante accordi stipulati fra gli organismi di intermediazione dei diritti connessi che operano a favore dei produttori di fonogrammi, rispondenti ai requisiti minimi stabiliti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori*", detta, all'art. 2, c. 2, una serie di indicazioni di cui si dovrà tener conto nel concordare tali compensi.

In particolare, viene previsto che: "*La misura e le modalità del compenso di cui al primo comma sono determinate con equità e ragionevolezza tenendo conto, tra l'altro, del valore economico dell'effettivo utilizzo dei diritti negoziati, della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti. Si tiene altresì in considerazione:*

a) lo scopo di lucro o non di lucro per il quale è effettuata l'utilizzazione;

b) gli incassi lordi o le quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte ed al ruolo che il fonogramma o apparecchio impiegato per lo sfruttamento del fonogramma occupa nella sua pubblica utilizzazione;

c) la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione dei corrispondenti diritti d'autore di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

E da ciò è possibile trarre indicazioni di particolare rilevanza per il nostro settore; è chiaramente stabilito infatti che si dovrà tener conto:

- "del valore economico" che ha la componente musica per i sodalizi sportivi che la utilizzano
- "dello scopo di lucro o non di lucro" dell'utilizzatore
- della quota di incassi che dipendono dall'utilizzo della musica.



Segue Circolare diritti fonografici

Tenuto conto di quanto sopra, e preso atto delle numerose richieste di pagamento operate dal consorzio SCF, il Consiglio Direttivo Federale ha incaricato il Segretario Generale di intavolare un colloquio con SCF finalizzato alla definizione di un accordo relativo alle modalità di quantificazione del diritto, da applicarsi alle società ed associazioni sportive affiliate su tutto il territorio nazionale che tenga conto delle modalità concrete di utilizzo della musica nell'ambito delle discipline della ginnastica e dell'utilizzo della stessa per attività di natura sportiva senza scopo di lucro.

Il CDF si augura di poter concludere il suddetto accordo prima della data di scadenza delle richieste di pagamento notificate alle affiliate.

Si invitano quindi le società ed associazioni sportive in indirizzo a non anticipare il pagamento degli avvisi ricevuti, in attesa di comunicazioni circa l'esito delle trattative di cui sopra.

Distinti saluti.

Dott. Giuliano Sinibaldi